

I CODICI COMMENTATI  
GIUFFRÈ

---

# CODICE DELLA DISCIPLINA PRIVACY

---

**Diretto da**  
**Luca Bognini**  
**Enrico Pelino**



**Edizione integrale online  
sempre aggiornata**

**COMMENTATO  
E AGGIORNATO ONLINE CON**

I.M. Alagna, A. Bettiol, L. Bognini,  
F. Capparelli, M. E. Carpenelli,  
L.A. Di Giacomo, A. D'Ottavio, A. Fiaschi,  
G. Fiordalisi, G. Franco, A. Fratini,  
L. Grieco, A. Landi, A. Macinati,  
M. Marchese, A. Michinelli, L. Montuori,  
V.M. Pavese, E. Pelino, O.E. Policella,  
C. Rossi Chauvenet, F. Sartore,  
A. Sudano, A. Toma, F. Vadori, S. Zipponi

Sezione non inclusa

*Direttori*

Luca BOLOGNINI – Enrico PELINO

*Autori*

**PARTE I**

Art. 1 GDPR	Enrico Pelino
Art. 2.1. GDPR	Enrico Pelino
Art. 2.2 lett. a) GDPR	Gabriele Franco, Federico Sartore
Art. 2.2 lett. b) GDPR	Luca Bolognini
Art. 2.2 lett. c) GDPR	Enrico Pelino
Art. 2.2 lett. d) GDPR	Gabriele Franco, Federico Sartore
Art. 2.3 GDPR	Melissa Marchese
Art. 2.4 GDPR	Ilenia Maria Alagna
Art. 3 GDPR	Enrico Pelino
Art. 4.1 GDPR	Enrico Pelino
Art. 4.2 GDPR	Enrico Pelino
Art. 4.3 GDPR	Luca Bolognini
Art. 4.4 GDPR	Luca Bolognini
Art. 4.5 GDPR	Luca Bolognini
Art. 4.6 GDPR	Enrico Pelino
Art. 4.7 GDPR	Enrico Pelino
Art. 4.8 GDPR	Luca Bolognini
Art. 4.9 GDPR	Ada Fiaschi
Art. 4.10 GDPR	Ada Fiaschi
Art. 4.11 GDPR	Enrico Pelino
Art. 4.12 GDPR	Enrico Pelino
Art. 4.13 GDPR	Luca Bolognini
Art. 4.14 GDPR	Luca Bolognini, Marco Emanuele Carpenelli *
Art. 4.15 GDPR	Luca Bolognini
Art. 4.16 GDPR	Luca Bolognini
Art. 4.17 GDPR	Carlo Rossi Chauvenet
Art. 4.18 GDPR	Luca Bolognini
Art. 4.19 GDPR	Luca Bolognini
Art. 4.20 GDPR	Luca Bolognini
Artt. 4.21 + 4.22 GDPR	Adriano D'Ottavio
Art. 4.23 GDPR	Adriano D'Ottavio
Art. 4.25 GDPR	Alessandra Toma
Art. 5 GDPR	Gabriele Franco, Enrico Pelino (par. 7), Federico Sartore (parr. 1-6)
Art. 6 GDPR	Gabriele Franco, Federico Sartore
Art. 7 GDPR	Enrico Pelino
Art. 8 GDPR	Luca Bolognini
Art. 9 GDPR	Gabriele Franco, Federico Sartore
Art. 10 GDPR	Gabriele Franco, Federico Sartore

## ELENCO AUTORI

Art. 11 GDPR	Gabriele Franco, Federico Sartore
Art. 12 GDPR	Luciana Grieco
Artt. 13-14 GDPR	Luciana Grieco
Art. 15 GDPR	Luciana Grieco
Art. 16 GDPR	Luciana Grieco
Art. 17 GDPR	Luciana Grieco
Art. 18 GDPR	Luciana Grieco
Art. 19 GDPR	Luciana Grieco
Art. 20 GDPR	Enrico Pelino
Art. 21 GDPR	Luciana Grieco
Art. 22 GDPR	Enrico Pelino
Art. 23 GDPR	Luca Bolognini
Art. 24 GDPR	Francesco Capparelli
Art. 25 GDPR	Francesco Capparelli
Art. 26 GDPR	Selina Zipponi
Art. 27 GDPR	Carlo Rossi Chauvenet
Art. 28 GDPR	Selina Zipponi
Art. 29 GDPR	Luca Bolognini
Art. 30 GDPR	Luca Bolognini
Art. 31 GDPR	Luca Bolognini
Art. 32 GDPR	Francesco Capparelli
Artt. 33-34 GDPR	Enrico Pelino
Art. 35 GDPR	Luca Bolognini
Art. 36 GDPR	Luca Bolognini
Artt. 37-39 GDPR	Marco Emanuele Carpenelli (par. 11) *, Enrico Pelino (par. 1-10)
Art. 40 GDPR	Luca Bolognini
Art. 41 GDPR	Luca Bolognini
Art. 42 GDPR	Francesco Capparelli
Art. 43 GDPR	Francesco Capparelli
Art. 44 GDPR	Luca Bolognini
Art. 45 GDPR	Luca Bolognini, Selina Zipponi
Art. 46 GDPR	Luca Bolognini, Selina Zipponi
Art. 47 GDPR	Luca Bolognini, Selina Zipponi
Art. 48 GDPR	Luca Bolognini
Art. 49 GDPR	Luca Bolognini
Art. 50 GDPR	Luca Bolognini
Art. 51 GDPR	Adriano D'Ottavio
Art. 52 GDPR	Adriano D'Ottavio
Art. 53 GDPR	Adriano D'Ottavio
Art. 54 GDPR	Adriano D'Ottavio
Art. 55 GDPR	Adriano D'Ottavio
Art. 56 GDPR	Adriano D'Ottavio
Art. 57 GDPR	Adriano D'Ottavio
Art. 58 GDPR	Adriano D'Ottavio
Art. 59 GDPR	Adriano D'Ottavio
Art. 60 GDPR	Adriano D'Ottavio
Art. 61 GDPR	Adriano D'Ottavio
Art. 62 GDPR	Adriano D'Ottavio
Art. 63 GDPR	Adriano D'Ottavio
Art. 64 GDPR	Adriano D'Ottavio
Art. 65 GDPR	Adriano D'Ottavio
Art. 66 GDPR	Adriano D'Ottavio
Art. 67 GDPR	Adriano D'Ottavio
Art. 68 GDPR	Melissa Marchese
Art. 69 GDPR	Melissa Marchese
Art. 70 GDPR	Melissa Marchese

Art. 71 GDPR	Melissa Marchese
Art. 72 GDPR	Melissa Marchese
Art. 73 GDPR	Melissa Marchese
Art. 74 GDPR	Melissa Marchese
Art. 75 GDPR	Melissa Marchese
Art. 76 GDPR	Melissa Marchese
Art. 77 GDPR	Enrico Pelino
Art. 78 GDPR	Enrico Pelino
Considerando 143	Enrico Pelino
Art. 79 GDPR	Enrico Pelino
Art. 80 GDPR	Olimpia Eulalia Policella
Art. 81 GDPR	Olimpia Eulalia Policella
Art. 82 GDPR	Enrico Pelino (par. 13), Olimpia Eulalia Policella (parr. 1-12)
Art. 83 GDPR	Luca Bolognini
Art. 84 GDPR	Luca Bolognini
Art. 85 GDPR	Enrico Pelino
Art. 86 GDPR	Luca Bolognini
Art. 87 GDPR	Gabriele Franco, Federico Sartore
Art. 88 GDPR	Luca Bolognini, Antonella Macinati
Art. 89 GDPR	Antonella Macinati
Art. 90 GDPR	Adriano D'Ottavio
Art. 91 GDPR	Gabriele Franco, Federico Sartore
Art. 92 GDPR	Melissa Marchese
Art. 93 GDPR	Melissa Marchese
Art. 94 GDPR	Melissa Marchese
Art. 95 GDPR	Melissa Marchese
Art. 96 GDPR	Melissa Marchese
Art. 97 GDPR	Melissa Marchese
Art. 98 GDPR	Melissa Marchese
Art. 99 GDPR	Melissa Marchese

### Schede di approfondimento

Decisione di Esecuzione (UE) 2023/1795 della Commissione del 10 luglio 2023	Luigi Montuori
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022	Antonio Landi
Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022	Antonio Landi

### PARTE II

Art. 1 D.lgs. 196/2003	Enrico Pelino
Art. 2 D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini
Art. 2- <i>bis</i> D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini
Art. 2- <i>ter</i> D.lgs. 196/2003	Enrico Pelino
Art. 2- <i>quater</i> D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini
Art. 2- <i>quinquies</i> D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini
Art. 2- <i>sexies</i> D.lgs. 196/2003	Enrico Pelino
Art. 2- <i>septies</i> D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini
Art. 2- <i>octies</i> D.lgs. 196/2003	Enrico Pelino
Art. 2- <i>novies</i> D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini
Art. 2- <i>decies</i> D.lgs. 196/2003	Enrico Pelino
Art. 2- <i>undecies</i> D.lgs. 196/2003	Enrico Pelino

Art. 2- <i>duodecies</i> D.lgs. 196/2003	Enrico Pelino
Art. 2- <i>terdecies</i> D.lgs. 196/2003	Enrico Pelino
Art. 2- <i>quaterdecies</i> D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini
Art. 2- <i>quinquiesdecies</i> D.lgs. 196/2003	Enrico Pelino
Art. 2- <i>sexiesdecies</i> D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini
Art. 2- <i>septiesdecies</i> D.lgs. 196/2003	Enrico Pelino
Art. 45- <i>bis</i> D.lgs. 196/2003	Enrico Pelino
Art. 50 D.lgs. 196/2003	Luisa Di Giacomo
Art. 51 D.lgs. 196/2003	Enrico Pelino
Art. 52 D.lgs. 196/2003	Enrico Pelino
Art. 58 D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini
Art. 59 D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini
Art. 60 D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini
Art. 61 D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini, Marco Emanuele Carpenelli *
Art. 75 D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini
Artt. 77-78-79-80 D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini
Artt. 82 D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini
Artt. 89- <i>bis</i> D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini
Artt. 92 D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini
Artt. 93 D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini
Art. 96 D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini, Luisa Di Giacomo
Art. 97 D.lgs. 196/2003	Federico Sartore, Enrico Pelino (parr. 1-4)
Art. 99 D.lgs. 196/2003	Federico Sartore, Francesco Vadori
Art. 100 D.lgs. 196/2003	Gabriele Franco, Francesco Vadori
Art. 101 D.lgs. 196/2003	Federico Sartore, Francesco Vadori
Art. 102 D.lgs. 196/2003	Federico Sartore, Francesco Vadori
Art. 103 D.lgs. 196/2003	Federico Sartore, Francesco Vadori
Art. 104 D.lgs. 196/2003	Giuseppe Fiordalisi
Art. 105 D.lgs. 196/2003	Giuseppe Fiordalisi
Art. 106 D.lgs. 196/2003	Giuseppe Fiordalisi
Art. 107 D.lgs. 196/2003	Giuseppe Fiordalisi
Art. 108 D.lgs. 196/2003	Giuseppe Fiordalisi
Art. 109 D.lgs. 196/2003	Giuseppe Fiordalisi
Art. 110 D.lgs. 196/2003	Enrico Pelino (parr. 1-7), Luca Bolognini (parr. 8-9)
Art. 110- <i>bis</i> D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini, Enrico Pelino
Art. 111 D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini
Art. 111- <i>bis</i> D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini, M. E. Carpenelli *, Antonella Macinati
Art. 113 D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini
Art. 114 D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini, M. E. Carpenelli *, Antonella Macinati
Art. 115 D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini
Art. 116 D.lgs. 196/2003	Luca Bolognini
Art. 120 D.lgs. 196/2003	Alberto Bettiol
Art. 121 D.lgs. 196/2003	Carlo Rossi Chauvenet
Art. 122 D.lgs. 196/2003	Carlo Rossi Chauvenet
Art. 123 D.lgs. 196/2003	Carlo Rossi Chauvenet
Art. 124 D.lgs. 196/2003	Carlo Rossi Chauvenet
Art. 125 D.lgs. 196/2003	Carlo Rossi Chauvenet
Art. 126 D.lgs. 196/2003	Carlo Rossi Chauvenet

Termine estratto capitolo

## NOTIZIE SUGLI AUTORI

---

### **LUCA BOLOGNINI** (*Direttore*)

Presidente dell'Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati (IIP), fondato nel 2008. Avvocato cassazionista del foro di Roma e socio fondatore dello studio *ICT Legal Consulting* (ICTLC) con sedi a Milano, Bologna, Amsterdam, Atene, Helsinki, Madrid, Parigi, Lagos, Melbourne, Nairobi e Riad. Insegna diritto dei dati, dell'Intelligenza Artificiale e della privacy in università ed enti di alta formazione, in Italia e all'estero. Ricopre, inoltre, il ruolo di *ethics & privacy advisor* per diversi progetti europei di ricerca e innovazione. È *co-chair* dell'*International Board of Senior Experts* della certificazione GDPR Europrivacy e *vice-chair* della conferenza internazionale *Privacy Symposium* di Venezia. Autore e curatore di numerosi volumi e pubblicazioni giuridiche nazionali e internazionali.

### **ENRICO PELINO** (*Direttore*)

Avvocato del foro di Bologna e DPO, co-fondatore dello studio legale Grieco Pelino Avvocati, dottore di ricerca in diritto dell'informatica presso l'Università di Bologna. Esperto nella lista del *Support Pool* dell'EDPB e *fellow* dell'Istituto Italiano per la Privacy e la valorizzazione dei dati (IIP), è *invited speaker* in primarie conferenze e docente in master per università ed enti di alta formazione. Autore di numerose pubblicazioni in materia di dati personali e diritto digitale, ha scritto e curato per questo editore: *Il Regolamento Privacy Europeo* (2016), *Codice della Disciplina Privacy* (2019); *Digital Services Act e Digital Markets Act* (2023); co-autore in *Privacy e libero mercato digitale* (2021).

### **ILENIA MARIA ALAGNA**

Avvocato e consulente legale in materia di tutela e sicurezza dei dati personali, privacy digitale e diritto delle nuove tecnologie. Ha conseguito il Master in "Diritto delle Nuove tecnologie e Informatica Giuridica" presso il CIRSFID di Bologna ed il Master in "*Privacy Officer*" presso Asso DPO. È fellow dell'Istituto Italiano Privacy e la valorizzazione dei dati e Cultrice della materia in "Informatica Giuridica" presso l'Università Statale di Milano. Tra le altre è autrice delle opere *Social media e responsabilità civile* e *Diritto all'oblio e mancato oscuramento dei dati sensibili* editi da Giuffrè Francis Lefebvre.

### **ALBERTO BETTIOL**

Avvocato, *managing partner* dello studio *ICT Legal Consulting* (ICTLC). Esperto in ambito *compliance* e legale, con precedente esperienza maturata in imprese multinazionali, in particolare per quanto attiene alla gestione dei rischi connessi alla *privacy*. Affianca all'attività di consulenza a enti e imprese la partecipazione - in veste di *ethical and legal partner* - a progetti di ricerca finanziati dalla Commissione Europea.

### **FRANCESCO CAPPARELLI**

È un avvocato e *Certified Ethical Hacker*, attivo nel campo dell'informatica. Ha conseguito due *Master in Law* presso la LUISS di Roma in Diritto della Concorrenza e dell'Innovazione, in *Cybersecurity* e un *Master in Business Administration in Blockchain* presso la Link Campus University.

È *Lead Auditor* qualificato ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO 9001, ISO 37001 e ISO 20000-1, Risk Manager ISO 31000 e Internal Auditor ISO 19011. Ha ottenuto le certificazioni da Project Manager PRINCE2 e CIPP/E. È anche *Auditor Europrivacy*.

Attualmente ricopre il ruolo di *Chief Cybersecurity Advisor* di *ICT Cyber Consulting*, e di *Quality and Information Security Manager* per ICTLC S.p.A. Membro del CdA dell'Istituto Italiano per la Privacy,

per cui coordina il team di ricercatori e segue le attività relative ai progetti di ricerca nel framework *Horizon Europe*.

**MARCO EMANUELE CARPENELLI**

Collabora con lo Studio Legale *ICT Legal Consulting* – Balboni, Bolognini & Partners ed è ricercatore presso l'Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati. Svolge un tirocinio di orientamento e formazione presso i Dipartimenti “Realtà Pubbliche” e “Sanità e Ricerca” dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dove consolida il suo interesse nei confronti della materia della protezione dei dati personali.

**LUISA ANNAMARIA DI GIACOMO**

Portavoce nazionale del CNAC, Centro Nazionale Anti Cyberbullismo, avvocato del Foro di Torino, docente presso l'Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati, autrice per diverse testate giuridiche online e membro del pool di consulenti esperti di *Cyber Law* presso lo *European Data Protection Board*. Coordinatrice della sezione *Cybersecurity* della pagina *diritto.it* e *legal influencer*. È *Data Protection Officer* e consulente per la protezione e sicurezza dei dati in numerose società nel nord Italia, relatrice in seminari e convegni, nonché presidente e *co-founder* di *CyberAcademy*, la business school per la formazione dei legali nell'ambito della protezione dei dati, *cybersecurity* e diritto applicato alle nuove tecnologie.

**ADRIANO D'OTTAVIO**

Avvocato, *Counsel* e *Co-Head* della *practice Privacy & Data Protection* di Bird&Bird, con una forte vocazione per il diritto applicato alle nuove tecnologie, vanta una vasta esperienza in materia di *Privacy*, *Data Protection* e *Data Security*. È autore di numerosi articoli e pubblicazioni per primarie riviste e case editrici italiane e internazionali e relatore a master universitari, convegni e seminari formativi. Collabora da anni come autore per Giuffrè Francis Lefebvre; tra le opere pubblicate con la casa editrice figurano *Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato* (2019) e *Codice della disciplina privacy* (2019), oltre ad essere anche autore di articoli di approfondimento per il portale *IUS-Privacy* della stessa casa editrice. Membro della *International Association of Privacy Professionals* (IAPP) e dell'*European Association of Data Protection Professionals* (EADPP). È inoltre membro e *fellow* dell'*Academy of American and International Law*. È inoltre presente in alcune delle principali *directories* internazionali, come *Who's Who Legal* e *Legal 500*.

**ADA FIASCHI**

*Data Protection Officer* del Gruppo Italia Trasporto Aereo S.p.A, abilitata all'esercizio della professione di Avvocato. È relatore in seminari e convegni su diverse tematiche legate alla *compliance* nella protezione dei dati, nell'industria, nel marketing e nel rapporto di lavoro, nonché docente ed esaminatrice in corsi destinati ad imprese e professionisti. È autrice di numerosi articoli e pubblicazioni per primarie riviste e case editrici italiane. Ha esercitato attività seminariali per il Dipartimento di Giurisprudenza, Università Roma Tre, nell'ambito del Master di II livello in “Responsabile della protezione dei dati personali”.

**GIUSEPPE FIORDALISI**

Avvocato Cassazionista, *of Counsel* presso lo studio legale *ICT Legal Consulting*, nonché *fellow* dell'Istituto Italiano per la Privacy e la valorizzazione dei dati (IIP), ha ottenuto la certificazione da D.P.O. ai sensi della norma UNI 11697:2017, *Europrivacy Auditor*, Maestro della Protezione dei Dati & *Data Protection Designer*. Appassionato ed esperto di diritto delle nuove tecnologie ha seguito e superato il corso on line in lingua inglese in *Computer Science for Lawyers* della Harvard University (Cambridge-Massachusetts). Attualmente, oltre a prestare servizi di consulenza legale su *data protection* e *ict law* per medie, grandi imprese ed enti pubblici, è autore di pubblicazioni su tematiche *privacy* e diritto delle nuove tecnologie.

**GABRIELE FRANCO**

Avvocato esperto di intelligenza artificiale, *data protection* e diritto delle nuove tecnologie, *Associate* di Panetta Studio Legale. Laureato con lode all'Università degli Studi di Udine, premiato come miglior

laureato del corso, vincitore come I classificato del Premio “Marco Ubertini” per la più alta votazione nella sessione dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di avvocato, assiste regolarmente aziende e gruppi internazionali in ambito privacy, TMT e diritto delle nuove tecnologie. Ha inoltre sviluppato una specifica competenza negli aspetti di compliance relativi all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e all’implementazione di *Privacy Enhancing Technologies*. Da diversi anni interviene come relatore a conferenze in Italia e in Europa ed è autore di pubblicazioni e articoli accademici. È anche giornalista pubblicista e collabora con Italian Tech (La Repubblica) e Messaggero Veneto.

#### ALESSANDRO FRATINI

Avvocato esperto di normative e standard internazionali in materia di *cybersecurity*. Attualmente ricopre il ruolo di *Information Security Governance, Risk and Compliance Manager* presso Open Fiber S.p.A. È autore di articoli divulgativi sulle principali *best practice* di *cybersecurity* e *data protection* ed è stato docente in Master e corsi di specializzazione su *cybersecurity compliance* e *business continuity management*. È inoltre *Auditor* qualificato dei sistemi di gestione ISO/IEC 27001:2022, ISO 9001:2015, ISO 37001:2016 e ISO 22301:2019.

#### LUCIANA GRIECO

Avvocato del Foro di Bologna e DPO, co-fondatrice dello studio legale Grieco Pelino Avvocati, civilista per formazione, ha una consolidata esperienza nel contenzioso e nella consulenza in materia di diritto alla privacy, alla protezione dei dati personali e di diritto digitale in senso più ampio, anche applicato ai settori commerciale e giuslavoristico. Svolge attività di consulenza e formazione per professionisti e imprese in materia di tutela dei dati personali.

È autrice di articoli e pubblicazioni giuridiche e co-autrice per questo editore de: *il Codice della disciplina privacy* (2019).

#### ANTONIO LANDI

Avvocato del foro di Milano, Partner dello studio ICT Legal Consulting e *fellow researcher* dell’Istituto Italiano per la Privacy e la valorizzazione dei dati (IIP). Ha conseguito nel 2018 l’LL.M. in “Law of Internet Technology” dedicato al diritto delle nuove tecnologie, agli ambienti digitali internazionali e alla proprietà intellettuale. Ricopre il ruolo di *legal, ethics & privacy advisor* per alcuni progetti europei di ricerca e innovazione.

Fornisce consulenza ad aziende italiane e multinazionali in materia di protezione dei dati personali e di *information, communication & technology law*, ricoprendo anche il ruolo di Data Protection Officer.

Ha contribuito, in qualità di autore, alla redazione di alcuni capitoli dei seguenti volumi editi da Giuffrè Francis Lefebvre: *Digital Services Act e Digital Markets Act* (2023) e *Privacy e libero mercato digitale* (2021).

#### ANTONELLA MACINATI

Avvocato esperto in diritto delle nuove tecnologie e *data protection*. Attualmente è *Partner* dello studio legale ICT Legal Consulting e *Research fellow* dell’Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati (IIP). Ha ottenuto il diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Teramo e ha frequentato il Master in Diritto delle Nuove Tecnologie e Informatica Giuridica dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

#### MELISSA MARCHESI

Avvocato in Milano, *Senior counsel* di Gianni & Origoni, esperto di privacy e protezione dei dati personali e, più in generale, dei profili giuridici del mondo IT. Assiste regolarmente società italiane e multinazionali nella gestione ordinaria e/o straordinaria di aspetti privacy e di ITC (es. *Big Data* NFT, AI etc.) nonché collabora con studi internazionali per progetti complessi paneuropei (es. *smart cities*, automotive, etc.).

Autore di articoli e pubblicazioni, relatore in convegni e in corsi di aggiornamento professionale, effettua docenze per enti di alta formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni.

**ANDREA MICHINELLI**

Avvocato del foro di Bologna. DPO UNI 11697:2017, *Fellow of Information Privacy IAPP. Lead Auditor ISO/IEC 27001*.

Esperto di proprietà intellettuale e diritto civile applicati alle nuove tecnologie, *of counsel* di 42 Law Firm. Effettua consulenza per imprese, dalle multinazionali alle PMI, incluse attività di formazione, oltre che relatore in convegni e master. È autore di articoli e pubblicazioni, collabora in particolare col portale *IUS- Privacy* di Giuffrè Francis Lefebvre. L'ultimo testo a cui ha contribuito è *Digital Services Act e Digital Markets Act* (a cura di Bolognini, Pelino, Scialdone, 2023), sempre per Giuffrè Francis Lefebvre.

**LUIGI MONTUORI**

Dirige il Dipartimento sanità e ricerca del Garante per la protezione dei dati personali, in passato ha diretto il Servizio relazioni internazionali e con l'UE e il Dipartimento comunicazioni e reti telematiche ed è stato Vice Segretario generale. È docente presso l'Università Roma Tre - Master di II livello "Responsabile della protezione dei dati personali/data protection Officer e privacy expert" ed è docente di *Privacy e Business Models* in LL.M. in Diritto dell'*Internet Technology* presso l'Università Bocconi di Milano. Ha pubblicato studi sulla protezione dei dati e altri aspetti legali riguardanti GDPR, AI, *ePrivacy*, *Big Data*.

**VITO MICHELE PAVESE**

Avvocato esperto in diritto della protezione dei dati personali, presta consulenza in materia di privacy e protezione dei dati personali, contrattualistica ICT e commerciale. Ha conseguito il *Master in Law* presso l'Università della California - Berkeley School of Law, con specializzazione in Law and Technology, presso cui ha svolto attività di *Research Assistant in International Business Transactions, Contract Drafting e Contracts*. Ha collaborato alla stesura della prima edizione del Codice della Disciplina Privacy (2019), ed ai volumi *Privacy e libero mercato digitale* (2021) e *Digital Services Act e Digital Markets Act* (2023).

**OLIMPIA EULALIA POLICELLA**

Avvocato del Foro di Roma con esperienza ultraventennale nel diritto alla privacy. Ha pubblicato oltre centocinquanta articoli sul diritto alla privacy sulle principali riviste giuridiche. Relatrice in seminari e convegni presso università, Docente del corso "Maestro per la protezione dei dati e data protection designer©" e presso Federprivacy. Componente del Comitato scientifico dell'Istituto Italiano Privacy e Delegato per la Regione Lazio dell'ANDIP. Presta la sua attività professionale in materia di privacy soprattutto in favore di multinazionali, strutture sanitarie, società impiegate nella sicurezza privata ed enti del Terzo settore.

**CARLO ROSSI CHAUVENET**

*Senior Partner* dello studio CRCLEX è avvocato del Foro di Milano e dottore di ricerca in diritto privato nell'Università di Padova. È relatore in convegni, seminari e svolge regolarmente attività di formazione per professionisti e imprese come docente in università ed enti di alta formazione in Italia. Ha pubblicato studi su diritto societario, protezione dei dati e altri aspetti legali riguardanti la portabilità dei dati, AI, *ePrivacy*, GDPR e *Big Data*.

**FEDERICO SARTORE**

Avvocato, Partner di PANETTA Studio Legale, esperto di privacy e protezione dei dati personali, oltre che di diritto applicato alle nuove tecnologie. Assiste regolarmente importanti società nazionali e gruppi multinazionali nella realizzazione e gestione di flussi e architetture complesse di dati personali, programmi di marketing e profilazione avanzati, implementazione di tecnologie *Big Data* e di Intelligenza Artificiale, progetti di *smart environments*, biometria a scopi facilitativi. Collabora correntemente con diverse testate giuridiche. Dal 2021 si occupa di etica e

Termine estratto capitolo

Sezione non inclusa

**ABBREVIAZIONI**

---

**I. Autorità giurisdizionali**

App.	Corte d'Appello
Ass. App.	Corte d'Assise d'Appello
BGH	Corte federale tedesca
C. conti	Corte dei conti
Cass.	Cassazione civile
Cass. lav.	Cassazione civile, sezione lavoro
Cass. pen.	Cassazione penale
CNF	Consiglio nazionale forense
CNN	Consiglio nazionale del notariato
Comm. trib.	Commissione tributaria
Comm. usi civili	Commissariato per la liquidazione degli usi civili
Cons. not.	Consiglio notarile
Cons. St.	Consiglio di Stato
Corte cost.	Corte costituzionale
Corte EDU	Corte europea dei diritti dell'uomo
Corte giustizia CE	Corte di giustizia della Comunità europea (fino al 30.11.2009)
Corte giustizia UE	Corte di giustizia dell'Unione europea (dal 1.12.2009)
Giudice pace	Giudice di pace
P.G.	Procuratore Generale
P.M.	Pubblico Ministero
Pret.	Pretura
sez. impr.	sezioni specializzate in materia di impresa
sez. minorenni	sezione minorenni
sez. proprietà industriale e intellettuale	sezione proprietà industriale e intellettuale
sez. trib.	sezione tributaria
S.U.	sezioni unite
TAR	Tribunale amministrativo regionale
Trib.	Tribunale
Trib. min.	Tribunale per i minorenni
Trib. reg. giust. amm.	Tribunale regionale di giustizia amministrativa

**II. Autorità**

WP29	ex Gruppo di lavoro 29
------	------------------------

## ABBREVIAZIONI

EDPB  
GPDP

Comitato Europeo per la Protezione dei Dati  
Garante per Protezione dei Dati Personali

## III. Enciclopedie

*D.I.*  
*Dig. civ.*  
*Dig. civ., Agg.,*  
*Dig. comm.*  
*Dig. pubbl.*  
*Enc. dir.*  
*Enc. dir., Annali,*  
*Enc. forense*  
*Enc. giur. Ilsole24ore*  
*Enc. giur.*  
*Nss. D.I.*  
*Nuovo D.I.*

Digesto italiano  
Digesto delle discipline privatistiche, sez. civile  
Digesto delle discipline privatistiche, sez. civile, Aggiornamento  
Digesto delle discipline privatistiche, sez. commerciale  
Digesto delle discipline pubblicistiche  
Enciclopedia del diritto  
Enciclopedia del diritto, Annali  
Enciclopedia forense  
Enciclopedia Giuridica Il sole 24 ore  
Enciclopedia Giuridica Treccani  
Novissimo Digesto Italiano  
Nuovo Digesto Italiano

## IV. Riviste

*AIDA*  
*An. giur. econ.*  
*Arch. circ.*  
*Arch. civ.*  
*Arch. giur.*  
*Arch. loc.*  
*Arch. resp. civ.*  
*Arg. dir. lav.*  
*Ass.*  
*Banca borsa tit. cred.*  
*Boll. trib.*  
*Cass. pen.*  
*Il civilista*  
*Contr. impr. EU*  
*Contr. impr.*  
*Contratti*  
*Corr. giur.*  
*Corr. mer.*  
*Corr. trib.*  
*Corte bresc.*  
*Danno e resp.*  
*Dir. amm.*  
*Dir. aut.*  
*Dir. Banca*  
*Dir. civ. contem.*  
*Dir. comm. int.*

Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo  
Analisi giuridica dell'economia  
Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali  
Archivio civile  
Archivio giuridico  
Archivio locazioni  
Archivio della responsabilità civile  
Argomenti del diritto del lavoro  
Assicurazioni  
Banca borsa e titoli di credito  
Bollettino tributario di informazioni  
Cassazione penale  
Il civilista  
Contratto e impresa/Europa  
Contratto e impresa  
I Contratti  
Corriere giuridico (II)  
Corriere del merito  
Corriere tributario  
Corte bresciana  
Danno e responsabilità  
Diritto amministrativo  
Diritto d'autore  
Diritto della banca e del mercato finanziario  
Diritto civile contemporaneo  
Diritto del commercio internazionale

<i>Dir. e form.</i>	Diritto e formazione
<i>Dir. e giur.</i>	Diritto e giurisprudenza
<i>Dir. e giur. agr.</i>	Diritto e giurisprudenza agraria
<i>Dir. e giust.</i>	Diritto e giustizia
<i>Dir. economia</i>	Diritto ed economia
<i>Dir. econ. ass.</i>	Diritto ed economia dell'assicurazione
<i>Dir. fall.</i>	Diritto fallimentare e delle società commerciali (II)
<i>Dir. fam. e pers.</i>	Diritto famiglia e persone
<i>Dir. inf.</i>	Diritto dell'informazione e dell'informatica
<i>Dir. lav.</i>	Diritto del lavoro (II)
<i>Dir. maritt.</i>	Diritto marittimo
<i>Dir. merc. lav.</i>	Diritto del mercato del lavoro
<i>Dir. merc. tecn.</i>	Diritto mercato tecnologia
<i>Dir. pen. contemp.</i>	Diritto penale contemporaneo
<i>Dir. pen. proc.</i>	Diritto penale e processo
<i>Dir. prat. lav.</i>	Diritto e pratica del lavoro
<i>Dir. prat. soc.</i>	Diritto e pratica delle società
<i>Dir. prat. ass.</i>	Diritto e pratica nell'assicurazione
<i>Dir. proc. amm.</i>	Diritto processuale amministrativo
<i>Dir. pubbl. comp. eur.</i>	Diritto pubblico comparato europeo
<i>Dir. rel. ind.</i>	Diritto delle relazioni industriali
<i>Dir. soc. e merc. fin.</i>	Diritto societario e dei mercati finanziari
<i>Dir. umani e dir. int.</i>	Diritti umani e diritto internazionale
<i>Dir. un. eur.</i>	Diritto dell'Unione europea (II)
<i>Eu. e dir. priv.</i>	Europa e diritto privato
<i>Fall.</i>	Fallimento e le altre procedure concorsuali (II)
<i>Fam. e dir.</i>	Famiglia e diritto
<i>Fam. e min.</i>	Famiglia e minori
<i>Fam. pers. e succ.</i>	Famiglia, persone e successioni
<i>Foro amm.</i>	Foro amministrativo
<i>Foro amm.-Cons. St.</i>	Foro amministrativo- Cons. St.
<i>Foro amm.-TAR</i>	Foro amministrativo-TAR
<i>Foro it.</i>	Foro italiano (II)
<i>Foro nap.</i>	Foro napoletano
<i>Foro pad.</i>	Foro padano (II)
<i>Foro padov.</i>	Foro padovano
<i>Foro tosc.</i>	Foro toscano (II)
<i>Foro. amm.</i>	Foro amministrativo (II)
<i>Gazz. not.</i>	Gazzetta notarile
<i>Giornale dir. amm.</i>	Giornale di diritto amministrativo
<i>Giornale dir. lav. rel. ind.</i>	Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali
<i>Giur. cass.</i>	Giurisprudenza completa della Corte Suprema di Cassazione - sezioni civili
<i>Giur. comm.</i>	Giurisprudenza commerciale
<i>Giur. cost.</i>	Giurisprudenza costituzionale
<i>Giur. imp.</i>	Giurisprudenza delle imposte

## ABBREVIAZIONI

<i>Giur. it.</i>	Giurisprudenza italiana
<i>Giur. lav. Mass.</i>	Massimario di giurisprudenza del lavoro
<i>Giur. mer.</i>	Giurisprudenza di merito
<i>Giur. mil.</i>	Giurisprudenza milanese
<i>Giur. nap.</i>	Giurisprudenza napoletana
<i>Giur. pen.</i>	Giurisprudenza penale (La)
<i>Giur. piem.</i>	Giurisprudenza piemontese
<i>Giur. rom.</i>	Giurisprudenza romana
<i>Giur. sic.</i>	Giurisprudenza siciliana
<i>Giur. sist. civ. comm.</i>	Giurisprudenza sistematica civile e commerciale, fondata da Bigiavi
<i>Giur. tosc.</i>	Giurisprudenza toscana
<i>Giust. amm.</i>	Giustizia amministrativa
<i>Giust. civ. Mass.</i>	Giustizia civile, Massimario annotato della Cassazione
<i>Giust. civ.</i>	Giustizia civile
<i>Giust. pen.</i>	Giustizia penale
<i>Giusto proc. civ.</i>	Giusto processo civile (II)
<i>Guida pubbl. imp.</i>	Guida al pubblico impiego
<i>Guida dir.</i>	Guida al diritto
<i>Guida lav.</i>	Guida al lavoro
<i>Impresa</i>	Impresa
<i>Inf. prev.</i>	Informazione previdenziale
<i>Jus</i>	Jus
<i>Lav. dir.</i>	Lavoro e diritto
<i>Lav. giur.</i>	Il lavoro nella giurisprudenza
<i>Lav. prev. oggi</i>	Lavoro e previdenza oggi
<i>Lav. pubbl. amm.</i>	Lavoro nelle pubbliche amministrazioni
<i>Leggi civ. comm.</i>	Leggi civili commentate (Le)
<i>Mass. Foro it.</i>	Massimario del foro italiano (II)
<i>Mass. Giur. it.</i>	Massimario della giurisprudenza italiana
<i>Mass. Giur. lav.</i>	Massimario di Giurisprudenza del lavoro (II)
<i>Mass. rep. Lex24</i>	Massimario Repertorio Lex24
<i>Mercato concorrenza regole</i>	Mercato concorrenza regole
<i>Mon. trib.</i>	Monitore dei tribunali
<i>Not. giur. lav.</i>	Notiziario di giurisprudenza del lavoro
<i>Not.</i>	Notariato
<i>Nuova giur. civ. comm.</i>	Nuova giurisprudenza civile commentata
<i>Nuova rass. giur.</i>	Nuova rassegna di giurisprudenza
<i>Nuova riv. dir. civ.</i>	Nuova rivista di diritto civile
<i>Nuove leggi civ. comm.</i>	Nuove leggi civili commentate
<i>Nuovo dir.</i>	Nuovo diritto
<i>Nuovo dir. amm.</i>	Nuovo diritto amministrativo
<i>Nuovo dir. soc.</i>	

Termine estratto capitolo

Sezione non inclusa

# **REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - GDPR**

# REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016. – Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento sulla protezione dei dati - GDPR)<sup>(A)</sup> (1) (2).

<sup>(A)</sup> In riferimento al presente Regolamento, v. Circolare CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche 6 settembre 2023, n. 23.

<sup>(1)</sup> Per l'adeguamento dell'ordinamento italiano vedi d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

<sup>(2)</sup> In riferimento a un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui al presente Regolamento vedi: Decisione della Commissione 16 maggio 2018, n. 743; per quanto riguarda la protezione adeguata dei dati personali da parte del Giappone a norma della legge sulla protezione delle informazioni personali vedi: Decisione della Commissione 23 gennaio 2019, n. 419.

## Capo I

### DISPOSIZIONI GENERALI

## I

### Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.
2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
3. La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

**RIFERIMENTI NORMATIVI:** Considerando 1-14 reg. (UE) 2016/679. Senza valore normativo, ma di mero riferimento istituzionale: CoE-FRA-EDPS, *Manuale europeo in materia di protezione dei dati*, ed. 2018, § 1.1.1.

**BIBLIOGRAFIA** Bravo, *Il principio di solidarietà*, in Bravo (a cura di), *Dati personali, protezione, libera circolazione e governance - 1. Principi*, cap. XIV, Pisa 2023; Pelino, in Bolognini-Pelino-Bistolfi, *Il regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Milano 2016, cap. IV, 171-175.

**SOMMARIO** 1. Inquadramento - 2. Autodeterminazione informativa - 3. Declinazioni del controllo nel Regolamento - 4. Accrescimento del catalogo dei diritti dell'interessato.

## I

### Inquadramento

L'art. 1 GDPR enuncia le due coordinate essenziali, e insieme contrapposte, entro le quali si colloca l'intera materia disciplinata dal Regolamento: da un lato il diritto alla protezione dei dati personali, dall'altro il diritto alla libera circolazione degli stessi, bene tutelato che rappresenta, rispetto al primo, il polo dialettico imprescindibile. La circolazione dei

dati personali tuttavia è garantita proprio se e in quanto avvenga entro un preciso contesto di regole e tutele, ossia nei limiti in cui sia osservata la disciplina sul trattamento dei dati personali. La **contrapposizione** tra i due beni evocati è perciò **più apparente che reale**. In particolare, il diritto alla protezione dei dati personali non si declina propriamente come un freno alla circolazione degli stessi o alla loro conoscibilità, ma come uno strumento per mettere la persona nel **controllo** pieno delle proprie informazioni, assicurando trasparenza nei processi e nelle finalità a cui sono sottoposte, ri-



**NORMATIVA PRIMARIA NAZIONALE:  
CODICE PRIVACY - D.LGS. N. 196/2003**

**DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 (in Suppl. ordinario n. 123 alla Gazz. Uff., 29 luglio, n. 174). – Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (CODICE DELLA PRIVACY)**

Parte I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I  
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Rubrica sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Capo I  
OGGETTO, FINALITÀ E AUTORITÀ DI CONTROLLO <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Capo inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**I**  
**Oggetto <sup>(1)</sup>.**

1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

<sup>(1)</sup> Articolo modificato dall'articolo 4, comma 9, della Legge 4 marzo 2009, n. 15, dall'articolo 14, comma 1, lettera a) della Legge 4 novembre 2010, n. 183 e successivamente sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**RIFERIMENTI NORMATIVI:** Artt. 7-8 Carta UE; art. 8 CEDU; art. 16 TFUE; art. 1 reg. (UE) 2016/679; *considerando* 1-14, 170-172 reg. (UE) 2016/679; dir. 2002/58/CE. Senza valore normativo, ma di riferimento istituzionale: Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo di adeguamento al Regolamento (poi d.lgs. n. 101/2018), 8.

**BIBLIOGRAFIA** Bolognini-Pelino, *Codice Privacy: tutte le novità del D.lgs. 101/2018*, Milano, 2018, 9-13, per uno sguardo d'insieme sulla novella citata, che ha riformulato anche la disposizione d'apertura qui in commento

**SOMMARIO** 1. Inquadramento - 2. Confronto con gli artt. 1-2 *ante* novella.**1** Inquadramento

L'articolo 1 in commento enuncia l'oggetto del Codice privacy, in osservanza della gerarchia delle fonti, e dunque del riconoscimento del livello sovraordinato del Regolamento. La disposizione inoltre richiama, quali parametri di osservanza necessaria, la dignità della persona umana e, collettivamente, i suoi diritti e libertà fondamentali, ponendosi in questo senso in linea di continuità con il precedente art. 2 cod. privacy nella versione precedente al d.lgs. n. 101/2018. La disposizione non può essere letta separatamente dall'art. 1 GDPR ma va con essa necessariamente coordinata (si rimanda al commento in quest'Opera). In particolare, va tenuta presente la dialettica tra diritto alla protezione dei dati personali e libera circolazione degli stessi – beninteso in un quadro di regole stringenti e di tutele – secondo quanto precisato appunto dall'art. 1 GDPR. Riferimenti normativi essenziali, ma impliciti nell'art. 1 cod. privacy, sono inoltre l'art. 7 Carta UE e 8 CEDU quanto alla componente di diritto alla privacy/riservatezza; l'art. 8 Carta UE e 16 TFUE quanto al riconoscimento del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, da intendere come esercizio di **controllo sulle proprie informazioni** da parte dell'interessato; l'art. 1 Carta UE per quanto concerne nello specifico il rispetto della dignità: «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».

**D** Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo di adeguamento al Regolamento (poi d.lgs. n. 101/2018), p. 8: «L'articolo 1 rubricato "Oggetto", ribadisce i principi generali affermati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fin dall'articolo 1 della Carta medesima: il rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. Si ribadisce così il sistema dei diritti e delle libertà fondamentali della persona nell'ordinamento italiano e nell'ordinamento europeo, non diversamente da quanto già disposto dagli artt. 1 e 2 del previgente codice. Tuttavia, con il richiamo all'articolo 1 del regolamento, si

ricorda all'interprete la grande rilevanza che con la nuova disciplina assume la libera circolazione dei dati personali nell'Unione europea».

**2** Confronto con gli artt. 1-2 *ante* novella

La disposizione in commento appare sovrapponibile agli artt. 1-2 del testo *ante* novella. L'art. 1 disponeva: «Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano». Il riconoscimento del diritto in parola è apparso superfluo a livello nazionale (questa appare l'unica ragione dell'omissione nell'art. 1 cod. privacy), essendo riconosciuto e tutelato a livello più alto, cfr. paragrafo secondo dell'art. 1 GDPR e artt. 8 Carta UE (che dal 1° dicembre 2009 ha valore equivalente a quello dei Trattati) e 16 TFUE (in precedenza, il paragrafo secondo dell'attuale art. 16 riceveva tutela ai sensi dell'art. 286 Trattato che istituisce la Comunità europea). L'art. 2 cod. privacy nella formulazione antecedente al d.lgs. n. 101/2018 precisava, in termini non dissimili dagli attuali, il «rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato», chiarendo altresì che ciò doveva avvenire «con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali».

Il diritto all'immagine si trova assorbito nel diritto alla protezione dei dati personali, che si declina evidentemente anche diritto al controllo della propria immagine (la tutela del diritto all'oblio per esempio riguarda anche il diritto al controllo dell'immagine personale). L'art. 2 cod. privacy nella precedente formulazione enunciava altresì i «principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per» l'esercizio dei diritti «da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento». Anche in questo caso, si tratta di previsioni non necessarie al livello nazionale poiché assorbite, principalmente ma non esclusivamente, nel dettato degli artt. 5 e 12 GDPR e nel principio di *accountability*, di qui la formulazione più sintetica dell'art. 1 cod. privacy vigente.

**2****Finalità** <sup>(1)</sup>.

1. Il presente codice reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento.

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**NORMATIVA PRIMARIA NAZIONALE:  
D.LGS. N. 101/2018**

**DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 (in Gazz. Uff., 4 settembre 2018, n. 205).** – Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

## 18

### Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali.

1. In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-*bis*, 162-*ter*, 163, 164, 164-*bis*, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-*bis*, del medesimo Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, il pagamento potrà essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca memorie difensive ai sensi del comma 4.
3. Nei casi di cui al comma 2, il contravventore è tenuto a corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1.
4. Entro il termine di cui al comma 3, il contravventore che non abbia provveduto al pagamento può produrre nuove memorie difensive. Il Garante, esaminate tali memorie, dispone l'archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto o, in alternativa, adotta specifica ordinanza-ingiunzione con la quale determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
5. L'entrata in vigore del presente decreto determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a norma del presente articolo, di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> La Corte Costituzionale, con sentenza 28 dicembre 2021, n. 260, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

**RIFERIMENTI NORMATIVI:** Considerando 148-152, art. 83 reg. (UE) 2016/679; art. 166 d.lgs. n. 193/2003; art. 1, commi 7-9-10, l. n. 5/2018; art. 10 d.lgs. n. 150/2011.

**BIBLIOGRAFIA** Bolognini, Pelino, *Codice privacy: tutte le novità del D.lgs. n. 101/2018*, Milano, 2018; Bolognini, Pelino, Bistolfi, *Il regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Milano, 2016.

**SOMMARIO 1. Inquadramento.****I Inquadramento**

L'art. 18 del d.lgs. n. 101/2018 – una delle norme transitorie “*stand alone*”, che prescindevano dalla modifica del cod. privacy – prevedeva una deroga esplicita all'art. 16 della l. n. 689/1981 (altrimenti applicabile per il principio del *tempus regit actum*) per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli artt. 161, 162, 162-*bis*, 162-*ter*, 163, 164, 164-*bis*, comma 2, del codice privacy e le violazioni delle misure di cui all'art. 33 e 162, comma 2-*bis*, del medesimo codice, che, alla data di applicazione del Regolamento (cioè il 25 maggio 2018), risultassero non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.

In questi casi, residuali e riferiti ancora alla vecchia disciplina ormai abrogata, era pertanto ammesso dal legislatore delegato il pagamento in misura ridotta di una somma pari a due quinti del minimo editale (si noti che, a differenza dell'art. 83 del Regolamento, la previgente normativa stabiliva, oltre ai massimi, anche i minimi editali, rendendo così possibile il computo di riduzione su quelle basi). Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, il pagamento poteva essere effettuato dal soggetto sanzionato solo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto. Decorsi i novanta giorni, veniva meno l'agevola-

zione e l'atto con il quale erano stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata (di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981) assumevano il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non producesse memorie difensive. Il contravventore era allora tenuto a corrispondere gli importi indicati negli atti, meno favorevoli, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui sopra.

Entro il termine degli ulteriori sessanta giorni per eseguire il pagamento non agevolato, tuttavia, il contravventore che ancora non avesse provveduto al pagamento poteva produrre nuove memorie difensive. Il Garante, esaminate tali memorie, disponeva l'archiviazione degli atti comunicandola all'organo che aveva redatto il rapporto o, in alternativa, adottava una specifica ordinanza-ingiunzione con la quale determinava la somma dovuta per la violazione e ne ingiungeva il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi erano obbligate solidalmente.

L'entrata in vigore del Decreto di adeguamento aveva determinato anche l'interruzione del termine di prescrizione (cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione) del diritto a riscuotere le somme dovute dal contravventore, di cui all'art. 28 della l. n. 689/1981 (BOLOGNINI, PELINO, 2018).

**20****Codici di deontologia e di buona condotta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.**

1. Le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui agli allegati A.5 e A.7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, continuano a produrre effetti, sino alla definizione della procedura di approvazione cui alla lettera *b*), a condizione che si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

*a*) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie interessate sottopongano all'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 40 del Regolamento (UE) 2016/679, i codici di condotta elaborati a norma del paragrafo 2 del predetto articolo;

*b*) la procedura di approvazione si concluda entro sei mesi dalla sottoposizione del codice di condotta all'esame del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il mancato rispetto di uno dei termini di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*) comporta la cessazione di efficacia delle disposizioni del codice di deontologia di cui al primo periodo a decorrere dalla scadenza del termine violato.

3. Le disposizioni contenute nei codici riportati negli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, continuano a produrre effetti fino alla pubblicazione delle disposizioni ai sensi del comma 4.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento (UE) 2016/679 delle disposi-

**Termine estratto capitolo**

**NORMATIVA PRIMARIA NAZIONALE:  
D.LGS. N. 150/2011**

**DECRETO LEGISLATIVO 1° settembre 2011, n. 150 (in Gazz. Uff., 21 settembre, n. 220).** – Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

## 5

### Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato <sup>(1)</sup>.

1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dall'articolo 17, comma 1 d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

**RIFERIMENTI NORMATIVI:** Art. 10 d.lgs. n. 150/2011.

#### SOMMARIO 1. Inquadramento.

##### **I** Inquadramento

I provvedimenti oggetto di sospensione devono ritenersi **unicamente quelli del Garante**, nel contesto della loro impugnazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 152 cod. privacy e 78 GDPR. Ciò si evince dal settimo comma dell'art. 10 d.lgs. n. 150/2011.

Va notato che due commi che compongono la disposizione in commento prevedono condizioni di applicabilità **diverse**. Il secondo, che introduce ipotesi *inaudita altera parte*, ha natura infatti più spiccatamente cautelare e richiede la compresenza di due elementi in tal senso tipici: **gravità e irreparabilità** del danno conseguenti alla mancata sospensione dell'efficacia esecutiva.

L'eventuale provvedimento di sospensione va poi confermato alla prima udienza, pena l'inefficacia.

Il primo comma poggia invece su presupposti non necessariamente coincidenti con quelli del secondo, vale a dire

sulla sussistenza di **ragioni gravi e circostanziate**. Giova notare lo spostamento dell'asse logico, che dal riferimento al danno, grave e irreparabile (secondo comma), si colloca sul riferimento alle motivazioni che sostengono l'impugnazione del provvedimento del Garante, gravi e circostanziate (primo comma). Se ne deduce che per l'ottenimento dell'ordinanza sospensiva, come pure per la conferma in contraddittorio dell'eventuale decreto *inaudita altera parte*, non hanno pregio dirimente né la gravità del danno (es. entità economica della sanzione comminata) né la sua irreparabilità. Quella che il Giudice è chiamato a svolgere appare piuttosto una valutazione preliminare sul *fumus* delle ragioni del ricorrente.

L'ordinanza di accoglimento del decreto di sospensione non è impugnabile.

**G** Giova notare che con sentenza del 19 ottobre 2018, n. 189, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale in ordine al primo comma rispetto agli artt. 3 e 76 Cost.

## 10

### Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali <sup>(1)</sup>.

1. Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato.
3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, ivi compresi quelli emessi a seguito di un reclamo dell'interessato, è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo dall'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003, chi vi ha interesse può, entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine, ricorrere al Tribunale competente ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 senza che l'interessato sia stato informato dello stato del procedimento.
5. L'interessato può dare mandato a un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di esercitare per suo conto l'azione, ferme le disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di procedura civile.
6. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante può presentare osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla controversia in corso con riferimento ai profili relativi alla protezione dei dati personali. Il giudice dispone che sia data comunicazione al Garante circa la pendenza della controversia, trasmettendo copia degli atti introduttivi, al fine di consentire l'eventuale presentazione delle osservazioni.
10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonché il risarcimento del danno.

<sup>(1)</sup> Articolo sostituito dall'articolo 17, comma 1, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

## Codice privacy

### 152

Autorità giudiziaria ordinaria Termine estratto capitolo

**NORMATIVA SECONDARIA NAZIONALE  
DEL GPDP: REGOLE DEONTOLOGICHE *EXART.*  
2-*QUATER* D.LGS. N. 196/2003**

**DELIBERA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 19 dicembre 2018, n. 512 [doc. web n. 9069653] (in Gazz. Uff., 15 gennaio 2019, n. 12). – Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.**

---

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

[*Omissis*]

DELIBERA

Allegato 1

REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI  
EFFETTUATI PER SVOLGERE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE O PER FARE VALERE  
O DIFENDERE UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA

Capo I - I Principi generali

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Le presenti regole deontologiche devono essere rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione, da parte di:

*a)* avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitano l'attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;

*b)* soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore, svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata (art. 134 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.).

2. Le presenti regole deontologiche si applicano, altresì, a chiunque tratti dati personali per le finalità di cui al comma 1, in particolare a altri liberi professionisti o soggetti che in conformità alla legge prestino, su mandato, attività di assistenza o consulenza per le medesime finalità.

Capo II - Trattamenti da parte di avvocati

Art. 2. Modalità di trattamento

1. L'avvocato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità che risultino più adeguate, caso per caso, a favorire in concreto l'effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessati, applicando i principi di finalità, proporzionalità e minimizzazione dei dati sulla base di un'attenta valutazione sostanziale e non formalistica delle garanzie previste, nonché di un'analisi della quantità e qualità delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi.

2. Le decisioni relativamente a quanto previsto dal comma 1 sono adottate dal titolare del trattamento il quale resta individuato, a seconda dei casi, in:

*a)* un singolo professionista;

*b)* una pluralità di professionisti, codifensori della medesima parte assistita o che, anche al di fuori del mandato di difesa, siano stati comunque interessati a concorrere all'opera professionale quali consulenti o domiciliatari;

*c)* un'associazione tra professionisti o una società di professionisti.

3. Nel quadro delle adeguate istruzioni da impartire per iscritto alle persone autorizzate ad al trattamento dei dati, sono formulate concrete indicazioni in ordine alle modalità che tali soggetti

devono osservare, a seconda del loro ruolo di sostituto processuale, di praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta la qualità di autonomo titolare del trattamento, nonché di tirocinante, stagista o di persona addetta a compiti di collaborazione amministrativa.

4. Specifica attenzione è prestata all'adozione di idonee cautele per prevenire l'ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza di dati in caso di:

- a) acquisizione anche informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialità o che possono comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati;
- b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica;
- c) esercizio contiguo di attività autonome all'interno di uno studio;
- d) utilizzo di dati di cui è dubbio l'impiego lecito, anche per effetto del ricorso a tecniche invasive;
- e) utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie elettronici (ivi comprese registrazioni audio/video), o documenti (tabulati di flussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni redatte da investigatori privati);
- f) custodia di materiale documentato, ma non utilizzato in un procedimento e ricerche su banche dati a uso interno, specie se consultabili anche telematicamente da uffici dello stesso titolare del trattamento situati altrove;
- g) acquisizione di dati e documenti da terzi, verificando che si abbia titolo per ottenerli;
- h) conservazione di atti relativi ad affari definiti.

5. Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale, ciò può avvenire anche prima della pendenza di un procedimento, sempreché i dati medesimi risultino strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa, in conformità ai principi di liceità, proporzionalità e minimizzazione dei dati rispetto alle finalità difensive (art. 5 del regolamento UE 2016/679).

6. Sono utilizzati lecitamente e secondo correttezza secondo i medesimi principi di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679:

- a) i dati personali contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi;
- b) atti, annotazioni, dichiarazioni e informazioni acquisite nell'ambito di indagini difensive, in particolare ai sensi degli articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater del codice di procedura penale, evitando l'ingiustificato rilascio di copie eventualmente richieste. Se per effetto di un conferimento accidentale, anche in sede di acquisizione di dichiarazioni e informazioni ai sensi dei medesimi articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater, sono raccolti dati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità difensive, tali dati, qualora non possano essere estrapolati o distrutti, formano un unico contesto, unitariamente agli altri dati raccolti.

### Art. 3. Informativa unica

L'avvocato può fornire in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento) e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive.

### Art. 4. Conservazione e cancellazione dei dati

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, par. 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679, la definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non comportano un'automatica dismissione dei dati. Una volta estinto il procedimento o il relativo rapporto di mandato, atti e documenti attinenti all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, qualora risulti necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento, ferma restando la loro utilizzazione in forma anonima per finalità scientifiche. La valutazione è effettuata tenendo conto delle norme previste in materia di conservazione per

Termine estratto capitolo